

(il 70 per cento non doveva essere criterio selettivo nell'espletamento delle operazioni concorsuali, ma dato di riferimento nella successiva fase di assegnazione delle cattedre al 70 per cento dei vincitori del concorso stesso) —:

quali provvedimenti il Ministero dell'Istruzione intenda assumere per risolvere una situazione che si configura come una profonda ingiustizia a carico di persone che insegnano da 15-20 anni nella stessa scuola, considerando anche che per la maggior parte si tratta di cattedre già esistenti e non di creazione di nuovi posti di lavoro. (5-03625)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e AR-RIGHI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che;

il direttore generale dell'Inail dottor Maurizio Castro ha recentemente ribadito che l'istituto, accanto all'antica ed originaria funzione assicurativa, vuole incrementare l'attività di prevenzione;

il dottor Castro ha dichiarato: « ... dobbiamo saperci accreditare nei confronti di uno dei nostri interlocutori, il sistema delle imprese, come una struttura in grado di fornire assistenza e consulenza per combattere alla radice il fenomeno infortunistico, anche perché già oggi disponiamo di personale in grado di svolgere questo compito » (cfr. *Il Secolo d'Italia* di mercoledì 27 ottobre 2004 alla pagina 11);

è di assoluta evidenza la rilevanza dell'attività dell'Inail finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, autentica piaga sociale che certamente non fa onore al nostro Paese ed al sistema delle imprese —:

quali siano le risorse umane e finanziarie che l'Inail è nelle condizioni di mettere in campo per la politica della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

quali siano le iniziative che l'istituto ha assunto — o attende assumere — con le parti sociali (sistema delle imprese e organizzazioni sindacali) per un ampio e fecondo coinvolgimento di tutti i soggetti nella ricerca della sicurezza nel mondo del lavoro. (3-03874)

Interrogazioni a risposta scritta:

PAPPATERRA, OLIVERIO, CAMO e MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Carisiel spa è un'azienda che nel 1995 è nata dalla scissione di Intersiel spa, scissione voluta da Banca Carime che ha così favorito una società dedicata esclusivamente alla gestione manutenzione del suo sistema informativo; le azioni erano divise in tal modo: 49 per cento Banca Carime, 49 per cento Banksiel e 2 per cento Finsiel (gruppo Telecom);

nel 1998 Banca Intesa, capogruppo di Banca Carime, ha concesso la parte *hardware* del sistema informativo in *outsourcing* al CED della IBM di Vimercate, con ulteriore depauperamento del settore nel Sud Italia;

nel maggio 2004 infine, Carisiel ha perso le ultime commesse che sono passate alla Banca Popolare di Bergamo, e la vertenza che ne è seguita, ha coinvolto 142 lavoratori dislocati tutti in Calabria;

la Telecom, proprietaria di Carisiel, ha deciso alcuni esuberi nell'azienda, senza che risulti un tentativo di ricostruire per questa un nuovo progetto industriale e, benché la stessa Telecom abbia usufruito per anni delle agevolazioni sulle aziende del Sud, ha poi sostanzialmente « svenduto », senza problemi l'azienda;

le cessioni di ramo avvenute finora sono di fatto dei licenziamenti collettivi, perché non danno le dovute garanzie ai lavoratori coinvolti, in quanto le aziende cessionarie vengono costituite appositamente per accogliere i lavoratori ceduti da Telecom, che sono però del tutto precari;

tutti i sindacati e la RSU nelle ultime riunioni hanno espresso il loro parere negativo sugli esuberi;

la Telecom ha usufruito di oltre 400 miliardi di vecchie lire per il piano telematico Calabria, senza però assumere nuove forze —:

se valutato rapidamente il caso, siano disposti a una mediazione che scongiuri problemi di ordine sociale, anche al fine di tutelare una realtà calabrese, che nonostante l'alto grado di professionalità, rischia di essere affossata a vantaggio di altre realtà del nord, tenendo conto della sola politica di deregionalizzazione sempre a discapito del nostro territorio. (4-11413)

TRUPIA, D'AGRÒ, ANNA MARIA LEONE, ROTONDI, ROSSO, TABACCI, DI GIANDOMENICO, DANIELE GALLI, MANINETTI, TUCCI, LEO, FILIPPO MARIA DRAGO, MEREU, RANIELI, PERETTI, STEFANI, DIDONÈ, ZANETTA, FUMAGALLI, GRANDI, DI SERIO D'ANTONA, CORDONI, GASPERONI, MOTTA, MAZZARELLO, NIEDDU, NANNICINI, GUERZONI, SODA, GRIGNAFFINI, RAFFAELLA MARIANI, OLIVIERI, SABATTINI, ROSSIELLO, CAPITELLI, BOGI, LEONI, RUZZANTE, INNOCENTI, NICOLA ROSSI, FOLENA, LUMIA, PANATTONI, ROTUNDO, RUGGHIA, SANDI, DUCA, ROGNONI, BONITO e MAZZONI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il personale impiegato con contratto di formazione lavoro, attualmente alle di-

pendenze dell'INPS della provincia di Vicenza, rappresenta quasi il 10 per cento del totale;

si tratta di 24 giovani che per la professionalità e le competenze maturate dopo un proficuo ed intenso periodo di formazione, sono ben inseriti nel lavoro di servizio della Sede Provinciale e delle Agenzie presenti in tutto il territorio. La loro mancata conferma porterebbe ad una grave menomazione dell'organico delle Sedi di Vicenza e ad un conseguente ritardo nelle prestazioni dei servizi ai cittadini;

l'assunzione con contratto di formazione lavoro è stata effettuata a seguito di procedura concorsuale nel 2001 ed una volta scaduti i termini del contratto, il personale si è visto prorogare gli stessi di anno in anno;

con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, è prevista la possibilità anche per l'INPS, di procedere all'assunzione di personale, in deroga al divieto imposto dall'articolo 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003;

gli interpellanti sono venuti a conoscenza che è intenzione dell'Ente assumere la maggior parte delle 190 unità previste dal decreto del Presidente della Repubblica (come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004) presso la sede centrale. Se così fosse le sedi periferiche si troverebbero a dover gestire nuovamente delle situazioni di emergenza come sopra descritto —:

come il Governo intenda intervenire affinché il personale attualmente impiegato con contratto di formazione lavoro presso l'ente citato rientri nel contingente per cui il decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, prevede l'assunzione a tempo indeterminato.

(4-11414)

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

sono molti i giovani che da più di dieci anni continuano ad avere contratti a termine con la stessa società, senza mai poter ottenere un contratto definitivo;

si tratta di contratti a termine che, dopo una pausa di qualche mese, vengono rinnovati;

tutto ciò non dà certezza ai giovani sul proprio futuro in quanto tale precarietà non consente la possibilità di crearsi un avvenire, fare una scelta di matrimonio o chiedere un prestito in banca;

si tratta di un fenomeno biasimevole che viene operato non solo nelle società private ma anche, in misura maggiore, in quelle pubbliche —:

quali iniziative si intendano adottare affinché siano previsti per i giovani strumenti contrattuali atti ad assicurare una maggiore certezza in merito al proprio futuro professionale. (4-11418)

PERROTTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un articolo a firma di Barbara Romano, pubblicato su *Liberò* di giovedì 23 settembre 2004, lo Stato, ogni anno, deve sostenere per i permessi ed i distacchi sindacali nella pubblica amministrazione 120 milioni di euro;

ammonta a 988.583 giorni, il periodo «sabbatico» che i sindacalisti si sono concessi, nel 2002, a spese dello Stato;

i dati di cui sopra, emergono dall'ultima rilevazione dell'ufficio relazioni sindacali del Ministero della funzione pubblica. Da tale rilevazione è emerso che la scuola è il settore pubblico più colpito dai distacchi sindacali;

il numero degli assenti, nel 2002, ammonta a 3.610;

non tutte le amministrazioni hanno inviato al Ministro Mazzella i dati richiesti, così come previsto dalla legge —:

se il Ministro intenda chiarire le motivazioni in base alle quali non siano stati inviati i dati richiesti;

se il Ministro intenda intervenire affinché tutte le amministrazioni forniscano i suddetti dati. (4-11422)

ONNIS. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, entrato in vigore ormai da un anno, disciplina il «contratto di apprendistato professionalizzante», disponendo, in particolare, al comma primo, che «possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni»;

la normativa vigente, introducendo tale nuovo modello di assunzione formativa, ha voluto contemporaneamente espungere dal sistema il «contratto di formazione e lavoro», cui in passato si ricorreva per analoghe finalità;

si è quindi chiarito che «nel settore privato, il contratto di formazione e lavoro continuerà (..) a trovare applicazione in via transitoria e meramente residuale nei limiti di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251» (Circ. Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, n. 40/2004, in data 14 ottobre 2004). Infatti, l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 251/2004 ha modificato il decreto legislativo n. 276/2003, tra l'altro inserendovi l'articolo 59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro), per il quale «ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre

2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2 »;

purtroppo, però, il contratto di apprendistato professionalizzante, pur essendo ormai l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento » (Circ. a 40/2004, cit.), « non è oggi pienamente operativo, in quanto presuppone una disciplina regionale dei profili formativi, da definirsi d'intesa con le parti sociali, a cui è subordinata l'applicabilità dei profili normativi definiti a livello nazionale, come legislazione di cornice (..). Le Regioni, nell'ambito delle competenze a loro attribuite, potranno peraltro rendere agevolmente operativo anche l'apprendistato professionalizzante dando luogo a quelle regolamentazioni, non necessariamente nella forma della legge regionale, che consentono di definire i profili formativi dell'istituto » (Circ. n. 40/2004, cit.);

finora, nessuna regione risulta aver dato attuazione alla legislazione statale « di cornice » (*Corriere della Sera*, edizione del 21 ottobre 2004, pagina 1), così paralizzando, di fatto, l'avvio del nuovo schema di contrattazione formativa;

tuttavia, si è osservato che, nel settore del commercio, le parti sociali, traducendo già in pratica tale innovativa formula d'assunzione in favore dei giovani, senza attendere i provvedimenti di competenza delle regioni, avrebbero permesso la stipulazione di « migliaia » di contratti di apprendistato professionalizzante;

la soluzione adottata nel settore del commercio sarebbe stata individuata e attuata « fruttando ingegnosamente uno spiraglio lasciato aperto dalla nuova legge e quanto resta utilizzabile della vecchia » (*Corriere della Sera*, edizione del 21 ottobre 2004, pagina 1);

le stesse fonti da ultimo citate lamentano, però, che, a fronte dell'iniziativa utilmente avviata dalle parti sociali, nella perdurante inerzia delle regioni, con la citata Circolare n. 40/2004 si sia voluta rimarcare l'attuale inoperatività del contratto di apprendistato professionalizzante;

effettivamente, dovrebbero oggi adottarsi tutti gli accorgimenti idonei a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, soprattutto a beneficio dei giovani e della loro formazione —:

se le notizie sopra riferite siano da considerare attendibili, in base agli elementi di conoscenza a disposizione del Governo, in particolare a proposito della perdurante inerzia, da parte delle regioni, nell'attuazione dei principi del decreto legislativo n. 276/2003, con specifico riguardo al contratto di apprendistato professionalizzante;

quali iniziative sono state specificamente adottate, per iniziativa delle parti sociali, nel settore terziario, al fine di permettere la stipulazione dei suddetti contratti di apprendistato professionalizzante pur in assenza delle norme regionali di riferimento, quale sia il loro fondamento giuridico e quale potrà essere la sorte dei rapporti su tali basi instaurati *medio tempore*, prima dell'emanazione della suddetta Circolare n. 40/2004;

se corrisponda al vero che, con la citata Circolare n. 40/2004, si sia voluta ribadire l'attuale inapplicabilità delle norme sul contratto di apprendistato professionalizzante e, nel caso, quali ragioni abbiano ispirato tale scelta;

quali iniziative si ritenga opportuno assumere affinché soggetti interessati possano comunque stipulare un contratto di lavoro a contenuto formativo, eventualmente anche in via provvisoria e finché le regioni non avranno emanato i provvedimenti di loro competenza. (4-11423)